SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2003.

Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002.

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2003.

Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

03A01637-03A01638

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 30 settembre 2002.

Attuazione ordinanza Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n. 3196 del 12 aprile 2002. Costituzione autorità d'ambito - Approvazione del piano d'ambito. (Ordinanza n. 321).

03A00238

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. **24.**

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.

2. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0041

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Giuliani Chiara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Giuliani Chiara, nata il 4 febbraio 1966 a Firenze, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 16 aprile 2002, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court - Third Judicial Department - State of New York», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la sig.ra Giuliani ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 18 dicembre 1998, presso l'Università di Pisa;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Laws in Intellectual Property» conseguito presso la «Franklin Pierce Law Center» con sede in Concord (New Hampshire) in data 19 maggio 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giuliani Chiara, nata il 4 febbraio 1966 a Firenze, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A01664

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «M.G.S. società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «M.G.S. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria (codice fiscale 01620960060) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Luigi Bruno, nato ad Acqui Terme (Alessandria) il 25 aprile 1959 ed ivi domiciliato in via Goito n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01540

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Viola servizi società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. Viola servizi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze (codice fiscale 04397780489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Ornella Paritanti, nata a Colleferro (Roma) il 2 aprile 1964, domiciliata in Pisa, via Giordano Bruno n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01541

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arcipelago società cooperativa a responsabilità limitata», in Portoferraio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcipelago società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Portoferraio (Livorno), (codice fiscale 01117120491) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Leo Lupi, nato a Portoferraio (Livorno) il 6 maggio 1966 ed ivi domiciliato in località Le Trane n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01542

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Levercoop soc. coop. a r.l.», in Leverano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Levercoop soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Leverano (Lecce), (codice fiscale 00397400755) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno il 2 maggio 1975 domiciliato in Manfredonia (Foggia), via Umberto Giordano n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01543

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Turismatica a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo in data 28 settembre 2000 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Turismatica a r.l.», con sede in Napoli, (codice fiscale n. 06131560630), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Biagio Galluccio, nato a Casoria (Napoli) il 27 febbraio 1964, domiciliato in Afragola (Napoli) - III traversa B. Buozzi, 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01277

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa a r.l. La Maremma», in liquidazione, in Montalto di Castro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa a r.l. La Maremma», in liquidazione, con sede in Montalto di Castro (Viterbo), (codice fiscale n. 00088900568), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone il 15 maggio 1966 e residente in Roma, in via dei Monti di Primavalle, 207, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01275

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «George Byron - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Sora e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 novembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «George Byron - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Sora (Frosinone), (codice fiscale n. 01883360602), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Barbara Bortolotti, nata a Roma il 6 giugno 1972, ivi domiciliata in via Ghino Valenti, 9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01276

DECRETO 29 gennaio 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.R. Service soc. coop. a r.l.», in Novate Milanese.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che dal verbale redatto in data 31 dicembre 2001 sono emersi a carico della cooperativa «M.C.R. Service soc. coop. a r.l.» con sede in Novate Milanese (Milano), oltre all'impiego di manodopera costituita da lavoratori extracomunitari senza che fosse esibita idonea documentazione attestante la regolarità della loro presenza in Italia, il sussistere, nonostante la formale diffida, di alcune irregolarità amministrativo-contabili fra quelle contestate in sede di ispezione ordinaria effettuata il 27 dicembre 2000, riferibili al carente funzionamento degli organi sociali, nonché l'impossibilità di effettuare il previsto accertamento, essendosi ad esso sottratti i responsabili legali del sodalizio in argomento;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.R. Service soc. coop. a r.l.» con sede in Novate Milanese (Milano), costituita in data 19 gennaio 1998 a rogito notaio dott. Enrico Lainati, codice fiscale n. 12349880158;

Art. 2.

Il dott. Stefano Verna con studio in Milano, corso Italia n. 6, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01544

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2003.

Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di novembre 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2002, concernente la determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2001;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di novembre 2002;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 18 luglio 2001 tra FISE ASSOPOSTE, SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST e UILTRASPORTI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di novembre 2002, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE X

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - CCNL 18 LUGLIO 2001

NAZIONALE **OPERAI** **Novembre 2002**

		2° liv	3° liv	4° liv	5° liv
paga tabellare		7.992,84	7.015,56	6.326,04	5.750,64
ind. contingenza		6.251,64	6.209,52	6.180,60	6.154,20
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992		123,96	123,96	123,96	123,96
Totale A		**14.368,44**	**13.349,04**	**12.630,60**	**12.028,80**
indennita' integrativa		623,28	546,72	494,40	447,96
premio anzianita'		679,92	596,40	539,28	488,64
inden. di produttivita'		145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B		**1.448,2[illegible]**	**1.288,20**	**1.178,76**	**1.081,68**
tredicesima mensilità		1.318,06	1.219,77	1.150,78	1.092,54
quattordicesima mensilità		1.307,73	1.209,44	1.140,45	1.082,21
festività retribuite (n.4)		202,78	187,66	177,04	168,08
inden. presenza	4.000 x gg. 255	527,85	527,85	527,85	527,85
indennita' mensa	5.500 x gg.255	724,20	724,20	724,20	724,20
indennita' vestiario	962 x gg. 255	127,50	127,50	127,50	127,50
Una tantum luglio 2001		78,88	78,88	78,88	78,88
Totale C		**4.287,00**	**4.075,30**	**3.926,70**	**3.801,26**
T.F.R.		1.420,23	1.317,18	1.244,85	1.183,79
INPS	0,3228	6.489,48	6.040,41	5.725,20	5.459,11
INAIL	0,08787	1.766,51	1.644,27	1.558,47	1.486,03
Incidenza IRAP(4,25%)		1.190,57	1.107,98	1.050,01	1.001,07
Incidenza IRPEG(36% IRAP)		428,61	398,87	378,00	360,39
TOTALE COSTO ANNUO		**31.399,12**	**29.221,25**	**27.692,59**	**26.402,13**
Costo medio giornaliero		**123,13**	**114,59**	**108,60**	**103,54**

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.l. - 9 malattia, infortunio,maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = 255

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE X

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - CCNL 18 LUGLIO 2001

NAZIONALE **IMPIEGATI** **Novembre 2002**

		Quadro	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv
paga tabellare		9.546,60	9.546,60	7.992,84	7.015,56	6.326,04
ind. contingenza		6.319,20	6.319,20	6.251,64	6.209,52	6.180,60
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992		123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
ind. di funzione		619,80				
Totale A		**16.609,56**	**15.989,76**	**14.368,44**	**13.349,04**	**12.630,60**
indennita' integrativa		744,12	744,12	623,28	546,72	494,40
scatti di anzianità (3 scatti)		2.146,69	2.146,69	1.887,99	1.725,27	1.610,47
inden. di produttivita'		145,08	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B		**3.035,89**	**3.035,89**	**2.656,35**	**2.417,07**	**2.249,95**
tredicesima mensilità		1.637,12	1.585,47	1.418,73	1.313,84	1.240,05
quattordicesima mensilità		1.626,79	1.575,14	1.408,40	1.303,51	1.229,72
festività retribuite (n.4)		251,86	243,92	218,27	202,13	190,78
inden. presenza	4.000 x gg. 255	527,85	527,85	527,85	527,85	527,85
indennita' mensa	5.500 x gg.255	724,20	724,20	724,20	724,20	724,20
Una tantum luglio 2001		78,88	78,88	78,88	78,88	78,88
Totale C		**4.846,70**	**4.735,46**	**4.376,33**	**4.150,41**	**3.991,48**
T.F.R.		1.754,75	1.700,59	1.525,78	1.415,81	1.338,44
INPS	0,3006	7.362,34	7.142,59	6.433,18	5.986,91	5.672,93
INAIL	0,00404	98,95	95,99	86,46	80,46	76,24
Incidenza IRAP(4,25%)		1.428,39	1.385,68	1.247,80	1.161,07	1.100,04
Incidenza IRPEG(36% IRAP)		514,22	498,84	449,21	417,99	396,01
TOTALE COSTO ANNUO		**35.650,80**	**34.584,80**	**31.143,55**	**28.978,76**	**27.455,69**
Costo medio giornaliero		**139,81**	**135,63**	**122,13**	**113,64**	**107,67**

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.l. - 9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = *255*

03A01477

DECRETO 22 gennaio 2003.

Determinazione del costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di settembre 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2002, concernente la determinazione del costo orario del lavoro degli operai addetti a carico e scarico presso l'Amministrazione della difesa, riferito al mese di settembre 2001;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di settembre 2002;

Esaminato il verbale di accordo di rinnovo contrattuale per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari ed enti militari, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato accordo;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di settembre 2002, è determinato, a livello nazionale, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO
DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. X

Determinazione costo orario operai addetti carico e scarico presso amministrazione della difesa (CCNL 20 luglio 2001)

Nazionale	Settembre 2002
	5° liv.
A - Elementi retributivi annui:	
Retribuzione tabellare	5.159,40
Incremento aut. bienn.	412,68
Ind. contingenza	6.167,52
E.D.R. - ex prot. 31 luglio 1992	123,96
TOTALE A	11.863,56
B - Oneri aggiuntivi:	
Festività retribuite (n. 2)	89,88
Tredicesima mensilità	988,63
Quattordicesima mensilità	978,30
TOTALE B	2.056,81
C - Oneri previd. e assist.:	
INPS (32,58%)	4.535,26
INAIL (6,464%)	899,81
TOTALE C	5.435,07
Trattamento fine rapporto	1.031,14
Rivalutazione T.F.R. (3,21957672%) (anzianità media 3 anni)	99,60
Oneri decreto legislativo n. 626/1994 e success. modifiche	103,29
Vestiario	180,76
TOTALE COSTO ANNUO	20.770,23
Retribuzione mensile (A:12)	988,63
Retribuzione oraria (A:12:173)	5,71
Costo orario	13,14
Incidenza IRAP (4,25%)	0,53
Incidenza IRPEG (36% Irap)	0,19
TOTALE INCIDENZE	0,72
TOTALE COSTO ORARIO	13,86
Ore teoriche (40 ore × 52 settimane)	2088
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (22 giorni)	176
Festività (12 giorni)	96
Festività soppresse (4 giorni)	32
Riduzione orario contrattuale	40
Assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
Diritto allo studio (0,45%)	9
Malattia, infort. maternità (6,5%)	136
Formazione, permessi decreto legislativo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno)	8
TOTALE ORE NON LAVORATE	507
Ore mediamente lavorate	1581

03A01476

DECRETO 28 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Soc. coop.va edilizia S. Giorgio a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Soc. coop.va edilizia S. Giorgio a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Nicola Maggio in data 18 dicembre 1964, iscritta al n. 735 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 300.

Potenza, 28 gennaio 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A01734

DECRETO 30 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Soc. coop.va edilizia Il Giardino a r.l.», in Filiano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Soc. coop.va edilizia il Giardino a r.l.», con sede in Filiano, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Cante in data 10 aprile 1987, iscritta al n. 3765 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2008.

Potenza, 30 gennaio 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A01735

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca per complessivi € 15.685.500,00 di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Vista la proposta formulata dal Comitato nella riunione del 24 settembre 2002 per il progetto S582-P per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione all'agevolazione;

Considerato che si è reso necessario per il suddetto progetto un supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 28 novembre 2002 il citato supplemento istruttorio;

Visto il decreto di riparto n. 1320 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto n. 1283 del 13 settembre 2002 di impegno delle disponibilità del capitolo 8932 per l'anno 2002;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione all'agevolazione nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: IBM ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S582-P.

Titolo del progetto: nuove tecnologie e modelli di e-business per le piccole e medie imprese nel campo dell'ICT;

Entità delle spese nel progetto approvato: € 21.370.200,00 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lett. *a)* € 16.326.400,00;

in zona art. 87 par. 3 lett. *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 5.043.800,00;

in zona Phasing out € 0,00.

entità delle spese ammissibili: € 21.370.200,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 18.456.300,00 per ricerca industriale e € 2.913.900,00 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 15.685.500,00;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 7.842.750,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,23%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,40%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 20 mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 15.685.500,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932 per € 11.496.740,70 sul P.G. 02, esercizio 2002 resti 2001 e per € 4.188.759,30 sul P.G. 02 esercizio 2002.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A01539

DECRETO 20 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca per complessivi € 17.566.660,00 di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 novembre 2002, con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il decreto di riparto n. 1320 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto n. 1283 del 13 settembre 2002 di impegno delle disponibilità del capitolo n. 8932 per l'anno 2002;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate.

Ditta: UMBRA CUSCINETTI S.P.A. - Foligno (Perugia) (classificata grande impresa).

Progetto: S561-P.

Titolo del progetto: ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitive sulla Testa Birotativa di nuova concezione per lavorazioni pesanti ad alta flessibilità produttiva.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.042.700,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

n zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 1.042.700,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.042.700,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 399.700,00 per ricerca industriale e € 643.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 435.800,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 217.900,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 39,58%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 41,79%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S640-P.

Titolo del progetto: Multi Service Metwork Element Manager (MSEM).

Entità delle spese nel progetto approvato: € 14.881.000,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 1.601.000,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 13.280.000,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 13.280.000,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 6.543.000,00 per ricerca industriale e € 8.338.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d*, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 8.174.300,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 2.724.766,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,29%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,93%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 34 mesi a partire dal 20 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S641-P.

Titolo del progetto: Sistema di gestione della rete di Accesso (SGA).

Entità delle spese nel progetto approvato: € 4.765.000,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 4.299.000,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 466.000,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 4.765.000,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.046.000,00 per ricerca industriale e € 1.719.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d*, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 3.004.600,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.001.533,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,06%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° ottobre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A. - Massa Martana (Perugia) (classificata grande impresa).

Progetto: S606-P.

Titolo del progetto: Sistemi robotizzati per la conservazione di DNA, sangue e materiali biologici a bassa temperatura.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 5.701.160,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 227.240,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 723.040,00;

in zona obiettivo 2: € 4.750.880,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 5.701.160,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.206.160,00 per ricerca industriale e € 2.495.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d*, punti 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 3.651.840,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.217.280,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,06%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,05%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A. - Porcia (Pordenone) (classificata grande impresa).

Progetto: S659-P.

Titolo del progetto: Nuova tecnologia per la verniciatura metallizzata a base Polimerica di elettrodomestici - Starflakes.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 4.183.300,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 196.250,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 3.470.590,00;

in zona obiettivo 2: € 516.460,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 4.183.300,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.802.430,00 per ricerca industriale e € 2.380.870,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d*, punto 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.300.120,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 766.706,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,39%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,98%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 17.566.660,00 è imputata sul capitolo n. 8932 PG02, anno 2002.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A01536

DECRETO 5 febbraio 2003.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1949/Ric. del 30 dicembre 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 21 gennaio 2003, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte: Francesco Franchi S.p.a. via Montrigone n. 144 - 13011 Borgosesia (Vercelli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 15.13 - Produzione di prodotti a base di carni.

Punto di primo contatto: tel. 0163-24801 E-mail: salumifranchi@salumifranchi.com; fax. 0163-24808 Sito internet: www.salumifranchi.com

Veneto: Pimas S.r.l., via Galileo Galilei, 8 - 35015 Galliera Veneta (Padova).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30 - Progettazione e fabbricazione apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

73.10.G - Ricerca, progettazione e sviluppo nel campo dell'ingegneria;

33.20.1 - Progettazione e produzione di apparecchiature di misura e controllo elettrici ed elettronici.

Punto di primo contatto: tel. 049-9440113 E-mail: info@pimas.it fax 049-9440057 Sito internet: www.pimas.it

Emilia-Romagna: Prisma Engineering S.r.l., via Guido Rossa, 12 - 40011 Anzola dell'Emilia (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72.20 - Informatica ed attività connesse.

Punto di primo contatto: tel. 051-6502511 E-mail g.morini@prismaeng.itfllpmp@mail.polimi.it; fax. 051-6502512 Sito internet: www.prismaeng.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2003

Il dirigente: COBIS

03A01728

DECRETO 14 febbraio 2003.

Differimento dei termini del decreto ministeriale 8 agosto 2000, relativo alle modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL VICE-MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 29, del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 297, del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 593, dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, in particolare, il comma 1, del citato art. 14 che fissa dal 1° marzo al 30 settembre di ciascun anno i termini della presentazione delle relative domande;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo;

Ritenuta l'opportunità di semplificare le modalità di inoltro delle domande per la concessione delle agevolazioni suddette attraverso, in particolare, l'utilizzo di supporti informatici;

Rilevata la necessità, al fine di consentire il più efficace utilizzo dei predetti supponi informatici, di modificare i termini di cui al richiamato comma 1 dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2003, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, dal 5 maggio al 30 settembre di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate il servizio internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande di finanziamento».

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno 2003, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, dal 1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate il servizio internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande di finanziamento».

Art. 3.

1. Il predetto servizio internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio VI - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

2. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. Restano ferme le altre disposizioni dei richiamati articoli 14 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il vice-Ministro: POSSA

03A01949

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Ielo», in Pratella, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la nota in data 5 giugno 2002 e la successiva nota in data 26 agosto 2002, con le quali la società generale delle acque minerali a r.l. con sede in Roma, via G. Carducci n. 2, ha chiesto il riconoscimento come acqua minerale denominata «Frizzarella», dell'acqua della sorgente «Ielo», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lete» sita nel comune di Pratella (Caserta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Vista la nota del 17 dicembre 2002, con la quale la Società generale delle acque minerali a r.l. ha chiesto di attribuire all'acqua minerale di cui trattasi la denominazione «IELO»;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Ielo», che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Lete» sita nel comune di Pratella (Caserta).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01452

DECRETO 21 gennaio 2003.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Cristallo» di Massa, in «Appua Fonte Tiberia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 29 novembre 2002 con la quale la società Alfredo Bonini Terme e Sorgenti S. Carlo S.p.a., con sede in Massa, via dei Colli 92, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Cristallo», che sgorga dalla sorgente Tiberia nell'ambito della concessione mineraria «San Carlo» sita nel comune di Massa, in «Appua Fonte Tiberia»;

Visto il decreto dirigenziale 14 dicembre 1999, n. 3236 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Cristallo»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Cristallo» che sgorga dalla sorgente Tiberia nell'ambito della concessione mineraria «San Carlo» sita nel comune di Massa, in «Appua Fonte Tiberia».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01451

DECRETO 21 gennaio 2003.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale naturale «Daggio», in comune di Introbio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 4 settembre 2002 con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Daggio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Introbio (Lecco), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 1999, n. 3217-135, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Daggio»;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 dicembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Daggio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Introbio (Lecco), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01450

DECRETO 21 gennaio 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Leo», in comune di Carlopoli, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 luglio 2002 con la quale la società Vivere e Natura S.r.l., con sede in Carlopoli (Catanzaro), via delle Ginestre III, trav. n. 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Leo» che sgorga dalla sorgente Fonte Leo nell'ambito della concessione mineraria «Vivere e Natura» sita nel comune di Carlopoli (Catanzaro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 dicembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Leo» che sgorga dalla sorgente Fonte Leo nell'ambito della concessione mineraria «Vivere e Natura», sita nel comune di Carlopoli (Catanzaro).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01449

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 gennaio 2003.

Iscrizione dell'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «CSQA Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01481

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 dal 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fontina», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 dicembre 2001 di autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto 20 novembre 2002 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio produttori Fontina, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Fontina» già espletate dell'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato

risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fontina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fontina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 14 aprile 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fontina», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Fontina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01699

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organi-

smi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 19 aprile 2002 di autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» già espletate dell'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 18 aprile 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01698

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 245/02 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 9 maggio 2002 di autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio della Ciliegia di Marostica, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» già espletate dell'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 245/02.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obietivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ciliegia di Marostica», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. l decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 3 giugno 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Ceritificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi

individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01697

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bitto», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 13 dicembre 2002 di autorizzazione all'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origini protette (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Bitto» già espletate dell'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999, è autorizzato

ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bitto», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Bitto», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bitto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 12 dicembre 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bitto», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Bitto» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l. Certificazioni» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01538

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha

provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 30 maggio 2002 di autorizzazione all'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003, con il quale l'organismo «CSQA S.r.l. Certificazioni» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA S.r.l. Certificazioni», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» già espletate dell'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA S.r.l. Certificazioni», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA S.r.l. Certificazioni» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l. Certificazioni» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Bresaola della Valtellina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l. Certificazioni» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 29 maggio 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA S.r.l. Certificazioni» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l. Certificazioni» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l. Certificazioni» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l. Certificazioni» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01537

DECRETO 24 gennaio 2003.

Revoca delle autorizzazioni concesse all'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulle denominazioni di origini protette «Valtellina Casera», «Bitto», «Grana Padano», «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici e Veneto del Grappa», «Garda», «Salame Brianza», «Provolone Valpadana», «Montasio», «Prosciutto Toscano», «Mozzarella di Bufala Campana», «Gorgonzola», «Fontina», «Monte Veronese», «Valle d'Aosta Fromadzo», sulle indicazioni geografiche protette «Ciliegia di Marostica», «Bresaola della Valtellina», «Pera Mantovana», «Radicchio Variegato di Castelfranco», «Radicchio Rosso di Treviso», «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» e sulla denominazione «Sopressa Vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale e cancellazione del predetto organismo dall'elenco degli organismi di controllo privati di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 7 agosto 1998 con il quale l'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Visto il decreto 14 dicembre 1998 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 14 dicembre 1998 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 18 marzo 1999 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 2325/97;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 29 dicembre 1999 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96;

Visto il decreto 12 maggio 2000 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96;

Visto il decreto 23 aprile 2001 con il quale l'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 134/98;

Visto il decreto 3 ottobre 2001 con il quale l'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sopressa Vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 30 marzo 2001;

Visto il decreto 27 dicembre 2001 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 27 dicembre 2001 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 11 gennaio 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96;

Visto il decreto 9 maggio 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 245/02;

Visto il decreto 19 maggio 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 30 maggio 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 25 giugno 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 22 luglio 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici e Veneto del Grappa», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 2036/01;

Visto il decreto 13 novembre 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Visto il decreto 13 dicembre 2002 con il quale il predetto organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96;

Vista la nota dell'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» con la quale la società medesima comunica che il consiglio di amministrazione nella riunione del 22 novembre 2002 ha deliberato la proposta di modifica della denominazione sociale (art. 1 dello statuto sociale) e dell'oggetto sociale (art. 5 dello statuto sociale) in «CSQA S.r.l. Certificazioni»;

Considerato che l'assemblea dei soci nella riunione del 16 dicembre 2002 ha approvato la deliberazione sopra citata che comporta la cancellazione dall'elenco degli organismi di controllo privati di cui al comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, in quanto vengono a mancare i requisiti e le condizioni fondanti l'iscrizione e la permanenza nel predetto elenco;

Considerato che la cancellazione dall'elenco degli organismi di controllo comporta la revoca dei provvedimenti autorizzatori, in precedenza citati, rilasciati all'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» concernenti le attività di controllo sulle denominazioni di origine protette «Valtellina Casera», «Bitto», «Grana Padano», «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici e Veneto del Grappa», «Garda», «Salame Brianza», «Provolone Valpadana», «Montasio», «Prosciutto Toscano», «Mozzarella di Bufala campana», «Gorgonzola», «Fontina», «Monte Veronese», «Valle d'Aosta Fromadzo», sulle indicazioni geografiche protette «Ciliegia di Marostica», «Bresaola della Valtellina», «Pera Mantovana», «Radicchio Variegato di Castelfranco», «Radicchio Rosso di Treviso», «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» e sulla denominazione «Sopressa Vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dell'organismo di controllo e di revocare le autorizzazioni singolarmente concesse a «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» concernenti le attività di controllo sulle denominazioni di origine protette «Valtellina Casera», «Bitto», «Grana Padano», «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici e Veneto del Grappa», «Garda», «Salame Brianza», «Provolone Valpadana», «Montasio», «Prosciutto Toscano», «Mozzarella di Bufala Campana», «Gorgonzola», «Fontina», «Monte Veronese» «Valle d'Aosta Fromadzo», sulle indicazioni geografiche protette «Ciliegia di Marostica», «Bresaola della Valtellina», «Pera Mantovana», «Radicchio Variegato di Castelfranco», «Radicchio Rosso di Treviso», «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» e sulla denominazione «Sopressa Vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di certificazione «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica protetta (I.G.P.) e l'attestazione di specificità (S.T.G.), con decreto 7 agosto 1998 è cancellato dallo stesso.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 3.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 4.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 2325/97, è revocata.

Art. 5.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96, è revocata.

Art. 6.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 7.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 8.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96, è revocata.

Art. 9.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96, è revocata.

Art. 10.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 134/98, è revocata.

Art. 11.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 3 ottobre 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sopressa Vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 30 marzo 2001, è revocata.

Art. 12.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 27 dicembre 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 13.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 27 dicembre 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 14.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana padano», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96, è revocata.

Art. 15.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 9 maggio 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 245/02, è revocata.

Art. 16.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 19 maggio 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 17.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 30 maggio 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 18.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 25 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1107/96, è revocata.

Art. 19.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 2 luglio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 20.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 25 luglio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Eugenei Berici, Veneto del Grappa», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 2036/01, è revocata.

Art. 21.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 13 novembre 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Art. 22.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 13 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto», registrata in ambito Unione europea con il regolamento CE n. 1263/96, è revocata.

Il presente decreto, i cui effetti si producono alla data della sua emanazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01482

DECRETO 10 febbraio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del vino a D.O.C. «Orcia» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 26 aprile 2000 dal Consorzio di tutela del vino a D.O.C. «Orcia», con sede legale in San Quirico d'Orcia (Siena), via Dante n. 33, e sede amministrativa in San Quirico d'Orcia (Siena), piazza Chigi n. 10, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso in data 23 ottobre 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela del vino a D.O.C. «Orcia», con sede legale in San Quirico d'Orcia (Siena), via Dante n. 33, e sede amministrativa in San Quirico d'Orcia (Siena), piazza Chigi n. 10, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 23 ottobre 2002.

Art. 2.

Il Consorzio di tutela del vino a D.O.C. «Orcia» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T., procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela del vino a D.O.C. «Orcia» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01838

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 febbraio 2003.

Riconoscimento dell'organismo SciroTÜV in Genova, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità ferroviaria AV e ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio europeo del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2001, di attuazione della direttiva 96/48/CE;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'ordine di servizio n. 16/01 del 21 dicembre 2001 del direttore generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con il quale è stato costituito, nelle more del completamento della riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001;

Vista l'istanza presentata dall'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, dell'8 maggio 2002, acquisita in data 24 maggio 2002 con prot. 1363/C1. 96/48, agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con la quale il predetto organismo ha richiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego di tutti i componenti di interoperabilità ferroviaria di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 299/2001 nonché la procedura di verifica CE, con riferimento a tutti i sottosistemi costitutivi, strutturali e funzionali di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopracitato;

Considerato che, nella predetta istanza, l'organismo SciroTÜV in Genova ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

Vista la nota prot. 1363(50)96/48 del 5 giugno 2002 con la quale l'amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 299/2001 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata;

Vista la documentazione integrativa acquisita in data 10 luglio 2002 agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Ravvisato che nella documentazione prodotta il Consorzio SciroTÜV, ha evidenziato di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni esperti nel settore ferroviario e che il livello di competenza specifica garantita da tali specialisti è da ritenersi condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo SciroTÜV in Genova, soddisfa quanto richiesto dal decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

Tenuto conto che nel corso della visite ispettive previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 299/2001 effettuate presso la sede della società nonché presso i laboratori, sia quelli di proprietà che quelli convenzionati, è stata, nel complesso, riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo n. 299/2001 di attuazione della direttiva 96/48/CE;

Viste le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte da parte del «Gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001» acquisita agli atti della Direzione generale sistemi di trasporti ad impianti fissi con nota prot. 006242 del 19 giugno 2002;

Considerato che dagli atti della citata istruttoria si evince che «i laboratori visitati e quelli di cui il Consorzio SciroTÜV ha dichiarato la disponibilità appaiono in grado di coprire tutte le prove di cui all'allegato IX del decreto legislativo n. 299/2001 ad eccezione dei punti 13 - Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalità costruttive e di verifica strutturale e 20 - Serbatoi in pressione dell'allegato IX del citato decreto legislativo;

Ritenuto che l'organismo SciroTÜV, con sede in Genova, sulla base della predetta istruttoria, non può essere ammesso ad effettuare le verifiche di cui ai punti 13 e 20 dell'allegato IX del decreto legislativo n. 299/2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, è riconosciuto idoneo — in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 — a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato.

2. L'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, è riconosciuto idoneo — in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 — a svolgere la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

controllo, comando e segnalamento;

energia;

infrastrutture;

manutenzione;

materiale rotabile.

3. L'organismo non è autorizzato ad effettuare verifiche di conformità relativamente ai punti 13 - Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalità costruttive e di verifica strutturale e 20 - Serbatoi in pressione dell'allegato IX del decreto legislativo n. 299/2001.

Art. 2.

1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del

personale e risorse strumentali — ivi compreso le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni — come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo SciroTÜV, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarità da parte di SciroTÜV nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero del venire meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione dell'irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui SciroTÜV non ottempera con le modalità e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 4.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2003

Il capo Dipartimento: FUMERO

03A01782

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia nel giorno 20 gennaio 2003, così come autorizzato dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Reggio Emilia, il giorno 20 gennaio 2003, causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 30 gennaio 2003

p. *Il direttore regionale:* MARCELLI

03A01545

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Savona - pubblico registro automobilistico, nel giorno 29 gennaio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato, con nota n. 114 del 22 gennaio 2003, la chiusura al pubblico il giorno 29 gennaio 2003 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota n. 42/2003 del 29 gennaio 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 10 febbraio 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A01913

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 6 febbraio 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei Fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportatte modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre

2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002, con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 45758 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4608 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 gennaio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, al decreto n. 35813 del 17 ottobre 2002 e al decreto n. 45758 del 17 dicembre 2002;

Vista la nota n. 3298 del 31 gennaio 2003, con la quale l'INPDAP ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue:

Le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Milano - via Arezzo 8/4 - foglio 49 - particella 37- dal subalterno 1 al subalterno 27 di cui alla pagina 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate anche dal subalterno 28;

Milano - via Arezzo 8/5 - foglio 49 - dal subalterno 1 al subalterno 28 di cui alla pagina 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dalla particella 34 anziché 37;

Milano - via Arezzo 10/7 (Q.Bicocca) - foglio 49 - di cui alla pagina 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dalla particella 43 anziché 42 e dal subalterno 1 al subalterno 28 anziché dal subalterno 0 al subalterno 28;

Milano - via Arezzo 10/8 (Q. Bicocca) - foglio 49 - di cui alla pagina 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dalla particella 42 anziché 43 e dal subalterno 1 al subalterno 28 anziché dal subalterno 0 al subalterno 28;

Milano - via Arezzo 10/8 (Q. Bicocca) - foglio 49 - particella 44 - di cui alla pagina 129 rigo 47 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal civico 10/9 anziché 10/8 e dal subalterno 1 al subalterno 28 anziché dal subalterno 0 al subalterno 28;

Milano - via Arezzo 10/8 (Q. Bicocca) - foglio 49 - particella 45 - di cui alla pagina 129 - rigo 48 - del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal civico 10/10 anziché 10/8 e dal subalterno 1 al subalterno 28 anziché dal subalterno 0 al subalterno 28;

Milano - S. Giuseppe 5 (Q. Bicocca) - foglio 270 - particella 137 dal subalterno 1 al subalterno 160 di cui alla pagina 129 - del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da Milano - P.zza S. Giuseppe 1, 3, 5 - foglio 49 - particella 33 - dal subalterno 12 al subalterno 51;

Milano - S. Giuseppe 9 (Q. Bicocca) - foglio 49 - particella 38 dal subalterno 1 al subalterno 65 di cui alla pagina 129 - del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da Milano - P.zza S. Giuseppe 7, 9, 11, 13 - foglio 49 - particella 38 - dal subalterno 15 al subalterno 63;

Milano - Arezzo 10/8 (Q. Bicocca) - foglio 49 - particella 52 - di cui alla pagina 129 rigo 51 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da Milano - P.zza S. Giuseppe 14/11 - foglio 49 - particella 52 - dal subalterno 1 al subalterno 28;

Milano - Arezzo 10/8 (Q. Bicocca) - foglio 49 - particella 49 - di cui alla pagina 129 rigo 49 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da Milano - P.zza S. Giuseppe 14/12 - foglio 49 - particella 49 - dal subalterno 1 al subalterno 28;

Milano - Arezzo 10/8 (Q. Bicocca) - foglio 49 - particella 48 - dal subalterno 0 al subalterno 28 di cui alla pagina 129 rigo 50 del supplemento ordinario alla *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da Milano - P.zza S. Giuseppe 14/13 - foglio 49 - particella 48 - dal subalterno 1 al subalterno 28;

Col. Monzese - Papa Giovanni XXIII 19 - foglio 35 - particella 248 - dal subalterno 1 al subalterno 99 di cui alla pagina 128 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da Cologno Monzese - via Papa Giovanni XXIII 19 - foglio 35 - particella 248 - dal subalterno 1 al subalterno 99;

Cologno Monzese - via Papa Giovanni XXIII 19 - foglio 35 - particella 249 - dal subalterno 1 al subalterno 12.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

Il direttore: SPITZ

03A01783

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Valderice (Trapani) con deliberazione n. 33 dell'8 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Salvatore Martines, del rag. Domenico Barbara e del rag. Pietro Dionisio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Considerato che il rag. Domenico Barbara, componente della suddetta commissione, è deceduto e pertanto è stato necessario provvedere alla sua sostituzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1996 è stato nominato il dott. Damiano Messineo, in sostituzione del rag. Domenico Barbara.

La prefettura di Trapani, con nota n. 3943/3° Sett. del 9 settembre 2002, ha fatto presente che il dott. Damiano Messineo è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Antonio Genovese.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2003 il dott. Antonio Genovese è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Damiano Messineo.

03A01514

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26929-XV.J(2498) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata A8 Orlando», che il sig. Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica in Francavilla al Mare (Chieti) - località Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27161-XV.J(2586) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Cacciatella Coccia calibro 75 mm, A 6 Rendine», che la Pirotecnica Coccia di Coccia Nazzareno intende produrre nella propria fabbrica in Castorano (Ascoli Piceno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27248-XV.J(2633) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Pirocchi calibro 65 mm con effetti di luci, colori e tuoni», che la Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi Elio & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27241-XV.J(2626) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Pirocchi calibro 80 con effetto tuono», che la Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi Elio & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27163-XV.J(2589) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Coccia calibro 90 mm, effetto tuono», che la Pirotecnica Coccia di Coccia Nazzareno intende produrre nella propria fabbrica in Castorano (Ascoli Piceno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27230-XV.J(2669) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 130 Doronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nella propria fabbrica in Guagnano (Lecce) - località Camarda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27234-XV.J(2673) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 70 Doronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nella propria fabbrica in Guagnano (Lecce) - località Camarda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27149-XV.J(2606) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati «Bomba Gaudino 80», «Bomba Gaudino 90», «Tonante Gaudino 80», «Trac 6 Pieghe Gaudino», che il sig. Gaudino Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in Torre del Greco (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27147-XV.J(2602) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati «Bomba De Rosa 80», «Bomba De Rosa 130», «Bomba De Rosa 160», «Batteria De Rosa 20/10», che il sig. De Rosa Antonio intende produrre nella propria fabbrica in S. Prisco (Cesena) - località Montano, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27088-XV.J(2584) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Golluscio 16;

Sfera Golluscio 20;

Colpo Bianco Golluscio 70;

Bomba Golluscio 70;

Bomba Golluscio 90;

Bomba Golluscio 100;

Bomba Golluscio 110;

Bomba Golluscio 135,

che il sig. Golluscio Fiore intende produrre nella propria fabbrica in Rossano (Cosenza) - località Varca S. Andrea, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8399-XV.J(3524) del 15 gennaio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Tracciatore C-12», che Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nella propria fabbrica di Colleferro (Roma) o importare dalla ditta Sloboda - Repubblica federale Yugoslava, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0306.1.4G.

03A01193-03A01194-03A01195-03A01196-03A01197-03A01198-03A01199-03A01200-03A01201-03A01202-03A01658

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0758
Yen giapponese	130,38
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,66440
Corona svedese	9,1065
Franco svizzero	1,4688
Corona islandese	83,38
Corona norvegese	7,4935
Lev bulgaro	1,9531
Lira cipriota	0,58028
Corona ceca	31,507
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,32
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6230
Lira maltese	0,4210
Zloty polacco	4,1587
Leu romeno	35237
Tallero sloveno	231,3252
Corona slovacca	42,023
Lira turca	1793000
Dollaro australiano	1,8216
Dollaro canadese	1,6411
Dollaro di Hong Kong	8,3907
Dollaro neozelandese	1,9565
Dollaro di Singapore	1,8888
Won sudcoreano	1294,08
Rand sudafricano	8,9843

Cambi del giorno 14 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0793
Yen giapponese	130,04
Corona danese	7,4318
Lira Sterlina	0,66770
Corona svedese	9,1066
Franco svizzero	1,4692
Corona islandese	83,58
Corona norvegese	7,5355
Lev bulgaro	1,9527
Lira cipriota	0,58028
Corona ceca	31,387
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,45
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6246
Lira maltese	0,4215
Zloty polacco	4,1610
Leu romeno	35217
Tallero sloveno	231,2224
Corona slovacca	41,972
Lira turca	1795000
Dollaro australiano	1,8186
Dollaro canadese	1,6393
Dollaro di Hong Kong	8,4179
Dollaro neozelandese	1,9549
Dollaro di Singapore	1,8929
Won sudcoreano	1298,99
Rand sudafricano	9,0055

Cambi del giorno 17 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0716
Yen giapponese	128,83
Corona danese	7,4316
Lira Sterlina	0,67040
Corona svedese	9,1045
Franco svizzero	1,4725
Corona islandese	83,94
Corona norvegese	7,5150
Lev bulgaro	1,9523
Lira cipriota	0,58038
Corona ceca	31,473
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,55
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6218
Lira maltese	0,4216
Zloty polacco	4,1515
Leu romeno	35050
Tallero sloveno	231,3582
Corona slovacca	41,998
Lira turca	1755000
Dollaro australiano	1,8178
Dollaro canadese	1,6315
Dollaro di Hong Kong	8,3578
Dollaro neozelandese	1,9505
Dollaro di Singapore	1,8810
Won sudcoreano	1293,69
Rand sudafricano	9,0068

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A02064 - 03A02128 - 03A02129

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31882 dell'8 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge 223/1991 della ditta «S.p.A. Lares Tecno», con sede in L'Aquila - (L'Aquila);

Unità di: L'Aquila - (L'Aquila) per il periodo dal 10 giugno 2002 al 7 giugno 2003.

Con decreto n. 31886 dell'8 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge 223/1991 della ditta «S.r.l. Selene Calabria», con sede in Pellaro - (Reggio Calabria);

Unità di: zona industriale San Gregorio - (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31887 dell'8 gennaio 2003, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 finalizzato al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria della ditta «S.r.l. Edi.Med.», con sede in Messina - (Messina);

Unità di: Messina - (Messina), per il periodo dall'8 marzo 2002 al 7 marzo 2004.

Provvedimento concernente l'annullamento parziale dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale intervenuta con decreto ministeriale n. 31211 del 24 giugno 2002.

Con decreto n. 31888 del 8 gennaio 2003, è annullato, limitatamente al periodo dal 9 ottobre 2002 al 28 gennaio 2003 il decreto ministeriale del 24 giugno 2002 n. 31211, di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della ditta «S.p.A. G.T.R. Group», con sede in Monteroduni - (Isernia);

Unità di Monteroduni - (Isernia).

03A01473

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 31905 del 17 gennaio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Pompei (Napoli).

Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Torre Annunziata-Boscoreale-Pompei della Circumvesuviana, per il periodo dal 14 luglio 2000 al 13 ottobre 2002.

Con decreto n. 31906 del 17 gennaio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Montescaglioso (Matera).

Imprese impegnate nei lavori di completamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo del Metaponto con riconversione delle residue reti a canalette in Valle Bradano e Metaponto. Progr. BAS-03, per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 settembre 2004.

03A01469

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31903 del 17 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Selene Calabria, con sede in Pellaro (Reggio Calabria), unità di zona industriale San Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31904 del 17 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. G.T.R. Group, con sede in Monteroduni (Isernia), unità di Monteroduni loc. La Selvotta (Isernia), per il periodo dal 29 luglio 2002 all'8 ottobre 2002.

Con decreto n. 31907 del 17 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.c.a.r.l. Cronos, con sede in Castello d'Argile (Bologna), unità di Castello d'Argile (Bologna), per il periodo dal 14 novembre 2002 al 13 novembre 2003.

Con decreto n. 31908 del 17 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unità di Avellino (dal 1º aprile 2002), Bergamo, Caiolo (Sondrio), Canegrate (Milano), Castellanza (Varese), Castelletto Cervo (Biella), Cesena (Forlì-Cesena), Crespellano (Bologna), Erba (Como), Latiano (Brindisi), Levata di Curtatone (Mantova), Marcianise (Caserta), Melpignano (Lecce), Modena, Monopoli (Bari), Napoli, Noceto (Parma), Pagani (Salerno), San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31909 del 17 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Itel, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità di Agrigento, Atena Lucana (Salerno), Catania, Eboli (Salerno), Palermo, Ragusa, Roma, Siracusa, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 ottobre 2002.

Con decreto n. 31910 del 17 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sielte, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità di Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Oristano, Reggio Calabria, Sassari, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31911 del 17 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sieti, con sede in Mirandola (Modena), unità di Massafra (Taranto), Mirandola/Campogalliano (Modena), Reggio Emilia, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 ottobre 2002.

Con decreto n. 31912 del 17 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo, unità di Albenga, Baldichieri d'Asti, Bergamo, Carbonara Ticino, Castegnato, Genova, Leini, Locate, S. Rocco Bernezzo, Salò, Sanremo, Savona, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31883 dell'8 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lares Tecno, con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 10 giugno 2002 al 7 giugno 2003.

Con decreto n. 31887 dell'8 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35,

comma 3, legge n. 416/1981, per in favore del personale dipendente dalla S.r.l. EDI.MED., con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dall'8 marzo 2002 al 7 settembre 2002.

Con decreto n. 31891 del 13 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Binex, con sede in Cagliari, unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 gennaio 2003.

Con decreto n. 31892 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ocean, con sede in Verolanuova (Brescia), unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 9 dicembre 2002 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 31893 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Calzaturificio di Luzzi, con sede in Luzzi (Cosenza), unità di Luzzi C/da Gidora (Cosenza), per il periodo dal 16 ottobre 2002 al 15 ottobre 2003.

Con decreto n. 31894 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. VU Effe, con sede in Cavour (Torino), unità di Pinerolo (stabilimento) (Torino), per il periodo dal 26 ottobre 2002 al 25 ottobre 2003.

Con decreto n. 31895 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti & figlio, con sede in Castano Primo (Milano), unità di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 31896 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. M.E.G. Industriale, con sede in Lecce, unità di Lecce, per il periodo dal 14 dicembre 2001 al 13 dicembre 2002.

Con decreto n. 31897 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rambaudi industriale in liquidazione con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino) per il periodo dal 24 luglio 2002 al 23 luglio 2003.

Con decreto n. 31898 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. La Primula, con sede in Civita Castellana (Viterbo), unità di Civita Castellana (Viterbo), per il periodo dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2003.

Con decreto n. 31899 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, con sede in Gallese (Viterbo), unità di Fabrica di Roma (Viterbo), Gallese (Viterbo), per il periodo dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2003.

Con decreto n. 31900 del 15 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.A.I.L.I.D., con sede in Roma, unità di Avezzano c/o Impianti F.S. (L'Aquila), Roma c/o Impianti F.S., per il periodo dal 29 agosto 2002 al 28 agosto 2003.

Provvedimento concernente l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 31890 del 9 gennaio 2003, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria:

Istituto italo-latino-americano - I.I.L.A., con sede in Roma, unità di Roma dal 21 settembre 1970.

03A01470 - 03A01471

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 31884 dell'8 gennaio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 10 giugno 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Montescaglioso (Matera).

Imprese impegnate nei lavori di completamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo del Metaponto con riconversione delle residue reti a canalette in Valle Bradano e Metaponto. Progr. BAS-03.

Con decreto n. 31885 dell'8 gennaio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 14 luglio 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area dei comuni di Torre Annunziata - Boscoreale - Pompei (Napoli).

Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Torre Annunziata-Boscoreale-Pompei della Circumvesuviana.

03A01472

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pitigliano Oggi», in Pitigliano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: «Pitigliano Oggi», con sede in Pitigliano, via San Gregorio VII, (costituita rogito notaio dott. Giorgio Ciampoli di Grosseto in data 9.1988 - repertorio n. 77015) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01509

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno» e approvazione del disciplinare di produzione.

Esaminata, nel corso della riunione del 22 gennaio 2003, la domanda, presentata in data 27 aprile 2000 dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno» - già riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 22 novembre 1995;

Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Lazio con delibera del 24 luglio 2001;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Nettuno l'11 marzo 2002, ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Nettuno»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Nettuno è riservata ai vini:

«Nettuno» bianco nelle tipologie secco e frizzante;

«Nettuno» bianco Bellone localmente noto come Cacchione nelle tipologie secco e frizzante;

«Nettuno» rosso nella tipologia secco;

«Nettuno» rosato nelle tipologie secco e frizzante;

«Nettuno» novello,

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione:

«Nettuno bianco»:

Bellone, localmente noto come Cacchione, dal 30% al 70%;

Trebbiano Toscano, dal 30% al 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, in misura non superiore al 20%.

La denominazione di origine controllata «Nettuno», con la specificazione del vitigno «Bellone» o «Cacchione», è riservata alla tipologia bianco prodotta con uve provenienti almeno per l'85% dallo stesso vitigno e, per il restante 15%, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma.

«Nettuno» rosso e «Nettuno» novello:

Merlot, dal 30% al 70%;

Sangiovese, dal 30% al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, in misura non superiore al 20%.

«Nettuno» rosato:

Sangiovese e Trebbiano Toscano nella misura minima del 40% ciascuno.

Possono altresì concorrere altri vitigni, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, fino a un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di Nettuno ed Anzio in provincia di Roma.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Nei nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno, essere favoriti i vitigni miglioratori che costituiscono la piattaforma ampelografica ed avere una densità di almeno 2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:

Tipologia	Produzione Uva Tonn./Ha	Titolo alcol. Vol. naturale minimo % vol
Nettuno bianco	14	10.0
Nettuno bianco Bellone localmente noto come Cacchione	13	10.0
Nettuno rosso	13	11.0
Nettuno rosato	14	10.0
Nettuno novello	13	10.0

Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente coperta dalle viti.

Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione. globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata. Qualora sia superato il limite del 20%, l'intera partita, cui si riferisce il supero, decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata e può essere destinata ad I.G.T.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei territori amministrativi della provincia di Roma a condizione che le ditte interessate, previa richiesta specifica delle medesime, dimostrino di aver vinificato nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini delle tipologie qui regolamentate.

vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei territori amministrativi della provincia di Roma a condizione che le ditte interessate, previa richiesta specifica delle medesime, dimostrino di aver vinificato nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini delle tipologie qui regolamentate.

Nella vinificazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» sono ammesse soltanto le pratiche legali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

La resa dell'uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e può essere destinata ad I.G.T.

Art. 6.

I vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Nettuno» bianco:

Colore: paglierino più o meno intenso;

Odore: fruttato caratteristico, delicato gradevole;

Sapore: fresco, armonico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15.00 g/l;
È prevista la tipologia frizzante.

«Nettuno» bianco Bellone o localmente noto come Cacchione:
Colore: paglierino con riflessi giallognoli;
Odore: vinoso caratteristico, delicato;
Sapore: fresco, armonico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 % vol;
Acidità totale minima: 5,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
È prevista la tipologia frizzante.

«Nettuno» rosato:
Colore: rosa più o meno intenso, talvolta con tonalità rubino;
Odore: delicato, fruttato, vinoso;
Sapore: fresco, armonico, secco;
Titolo alcolometrico-volumico totale minimo: 11,50 % vol;
Acidità totale minima: 5,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
È prevista la tipologia frizzante.

«Nettuno» rosso:
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: vinoso caratteristico, accentuato molto persistente;

«Nettuno» novello:
Colore: rosso rubino più o meno intenso;
Odore: fruttato persistente;
Sapore: fresco, armonico, vivace per fragranza;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 5,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo 18,00 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra, ad esclusione del novello, si potrà rilevare sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

È consentito l'uso in etichetta di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e atti a non trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone o località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che la stessa sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d'uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità.

I vini designati con la menzione «vigna» devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità non superiore a litri 0.75.

I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» possono essere confezionati in recipienti di capacità uguale od inferiore a litri 5, devono inoltre essere immessi al consumo in recipienti di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

Per i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri può essere utilizzata la tappatura a vite.

03A01688

Domanda di registrazione della denominazione «Clementinas de la Tierras del Ebro» o «Clementines de les Terres de l'Ebre» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C, n. 22 del 29 gennaio 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da: Agrofruit Export, SA; Cooperativa Exportadora d'Agris d'Alcazar; Cooperativa de Bitem; El Progrés, SCCL, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di ortofrutticoli e cereali - classe 1.6. denominato «Clementinas de las Tierras del Ebro» o «Clementines de les Terres del'Ebre».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari è dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III Qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A01836

Domanda di registrazione della denominazione «Àgios Mathaios Kerkyras» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C, n. 11 del 17 gennaio 2003, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla azienda per lo sviluppo del settore primario del demo di Melitieon, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di materie grasse - classe 1.5. denominato «Agios Mathaios Kerkyras».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione, è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole è forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione gederale per la qualita dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatore - Divisione QTC III Qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A01837

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 203 dell'11 dicembre 2002, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Quadrisol"».

Nella parte del provvedimento n. 203 dell'11 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2002, alla voce:

A.I.C. n. 102924038 - EU/2/97/005/002 - gel uso orale 5 mg/ml flacone 15 ml - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile;

A.I.C. n. 102924040 - EU/2/97/005/003 - gel uso orale 5 mg/ml flacone 30 ml - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile;

A.I.C. n. 102924065 - EU/2/97/005/006 - gel uso orale 5 mg/1 ml flacone da 75 mg - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile;

A.I.C. n. 102924077 - EU/2/97/005/007- gel uso orale 5 mg/1 ml flacone da 150 mg - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile;

A.I.C. n. 102924089 - EU/2/97/005/008 - gel uso orale 1 mg/ml flacone regolabile multidose da 15 ml - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile;

A.I.C. n. 102924091 - EU/2/97/005/009 - gel uso orale 1 mg/ml 5 flaconi regolabili multidose da 15 ml - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile;

è da intendersi:

A.I.C. n. 102924038 - EU/2/97/005/002 - gel uso orale 5 mg/ml flacone 15 ml - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica ripetibile;

A.I.C. n. 102924040 - EU/2/97/005/003 - gel uso orale 5 mg/ml flacone 30 ml - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica ripetibile;

A.I.C. n. 102924065 - EU/2/97/005/006 - gel uso orale 5 mg/1 ml flacone da 75 mg - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica ripetibile;

A.I.C. n. 102924077 - EU/2/97/005/007 - gel uso orale 5 mg/1 ml flacone da 150 mg - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica ripetibile;

A.I.C. n. 102924089 - EU/2/97/005/008 - gel uso orale 1 mg/ml flacone regolabile multidose da 15 ml - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica ripetibile;

A.I.C. n. 102924091 - EU/2/97/005/009 - gel uso orale 1 mg/ml 5 flaconi regolabili multidose da 15 ml - Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica ripetibile.

03A01781

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gonestrin A»

Provvedimento n. 10 del 16 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario GONESTRIN A (gonadotropina) nelle confezioni: tipo depositum: 1 flacone a tappo perforabile da 10 ml contenente 1000 U.I. di gonadotropina in sospensione oleosa; tipo forte: 1 flacone di gonadotropina serica (1000 U.I.) + 1 flacone di veicolo sterile, tipo normale: 1 fiala di gonadotropina serica (500 U.I.) + 1 fiala di veicolo sterile - A.I.C. n. 101026.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. con sede legale in Sumirago (Varese) - via A. De Gasperi, n. 47 - codice fiscale 00718859159.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione relativamente al tipo forte.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario in questione relativamente al tipo forte:

scatola da 5 flaconi liof. da 10 ml + 5 flaconi di diluente da 10 ml - A.I.C. n. 101026045.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Perlutex»

Provvedimento n. 8 del 15 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario «Perlutex», 20 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 101120018.

Modifica del sito di produzione del Bulk.

Titolare A.I.C.: Leo Animal Health A/S con sede in Uldum (Danimarca) - Mekuvej 9.

Oggetto del provvedimento: modifica del sito di produzione del Bulk.

È autorizzata la modifica del sito di produzione del Bulk da: Leo Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup (Danimarca); a: Orion Pharma A/S Beogeskovvej 9 - 3490 Kvistgaard (Danimarca).

A seguito della modifica del Bulk cambia la quantità del lotto standard (da 6 milioni a 3 milioni) ed il metodo di granulazione (da granulazione ad umido a granulazione con metodo spray).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Imuresp Rap».

Provvedimento n. 9 del 16 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Imuresp Rap» vaccino vivo attenuato contro le virosi respiratorie dei bovini nelle confezioni:

1 flacone 1 dose + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 101413058;

5 flaconi 1 dose + 5 flaconi solvente - A.I.C. n. 101413033;

1 flacone 5 dosi + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 101413045;

1 flacone 25 dosi + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 101413021;

12 flaconi 25 dosi + 12 flaconi solvente - A.I.C. n. 101413019.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Roma, via Valbondione, 113, codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: conferma d'uso alle bovine gravide.

È autorizzata la variazione di tipo II indicata in oggetto, concernente la conferma d'uso alle bovine gravide.

Il medicinale deve essere posto in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rhinobovin Marker Spento».

Provvedimento n. 11 del 16 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RHINOBOVIN MARKER SPENTO nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102188012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102188024.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V.-Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: modifica denominazione.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da «Rhinobovin Marker Spento» a «Bovilis Ibr Marker Spento», fermo restando i numeri di A.I.C. a suo tempo assegnati.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Bursine 2».

Provvedimento n. 12 del 16 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC BURSINE 2 nelle confezioni:

10 flaconi x 1000 dosi cad. A.I.C. n. 101493017;

flacone da 5000 dosi A.I.C. n. 101493029.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica forma contenitore.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II concernente, per la confezione da 5000 dosi, la modifica del volume del flacone da 10 ml a 20 ml con un volume di riempimento di 17 ml (punto 6.4 del sommario delle caratteristiche del prodotto).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01659

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Regolamento del personale

Si dà avviso che nell'edizione speciale n. 1/2003 del Bollettino della Commissione nazionale per le società e la Borsa del 31 gennaio 2003, sarà pubblicato il regolamento del personale della Consob, adottato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002.

03A01780

UFFICIO ITALIANO CAMBI

Rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura effettuata dall'Ufficio italiano dei cambi nei riguardi degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico legge bancaria.

SEZIONE I
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE.

A1. *Oggetto.*

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda di cui all'allegato 1.

A2. *Ambito soggettivo della rilevazione.*

Sono tenuti a trasmettere le segnalazioni richieste gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico compresi nel campione oggetto della rilevazione.

Sono esclusi dalla segnalazione i soggetti la cui operatività è limitata ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 aprile 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 14 aprile 1999, n. 86).

Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 testo unico inviano le segnalazioni relative all'intero trimestre alla Banca d'Italia.

Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono cancellate dall'elenco speciale di cui all'art. 107 testo unico non sono tenute ad inviare le segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi fino alla eventuale comunicazione di inclusione nel campione.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, se compreso nel campione, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato.

Nella definizione del campione non sono presi in considerazione gli intermediari finanziari iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'art. 113 e all'art. 155, commi 4 e 5, del testo unico.

Lo schema di segnalazione, riportato nell'allegato 2, è unico per le banche (iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del testo unico), per le finanziarie vigilate (iscritte nell'elenco speciale *ex* art. 107 testo unico) e per le società finanziarie (iscritte nell'elenco *ex* art. 106 testo unico). Di conseguenza, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. *Periodicità di segnalazione e termini di inoltro.*

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1° gennaio - 31 marzo;

b) 1° aprile - 30 giugno;

c) 1° luglio - 30 settembre;

d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire all'Ufficio italiano dei cambi entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

A4. *Modalità di inoltro.*

I dati dovranno essere inviati all'Ufficio italiano dei cambi, servizio A.S.I., unicamente su supporto magnetico, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

L'UIC mette a disposizione degli intermediari compresi nel campione — a titolo gratuito — un prodotto software per l'acquisizione guidata dei dati e per la predisposizione della segnalazione.

Si precisa che il software contenuto nel floppy che si trasmette per la segnalazione rispecchia la classificazione delle operazioni riepilogata al successivo punto B. Tale prodotto dovrà essere utilizzato per tutte le successive segnalazioni.

Eventuali modifiche verranno gestite dall'UIC che provvederà ad inviare tempestivamente le versioni aggiornate.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO.

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie (decreto ministeriale 16 settembre 2002): apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. *Operazioni incluse.*

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità[1]:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c.

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità, fermo restando il divieto, per gli intermediari iscritti nell'elenco *ex* art. 106, di effettuare raccolta di risparmio e, pertanto, di ricevere versamenti che determinino uno sbilanciamento positivo del saldo finanziato.

Va segnalato come una nuova operazione l'eventuale incremento della somma che l'intermediario tiene a disposizione del cliente, effettuato in un momento successivo rispetto a quello della stipula del contratto originario.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni «con garanzia» si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per «altri intermediari vigilati» si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale.

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito *ex* art. 1260 c.c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

(1) I criteri di classificazione riguardano le fasi di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale.

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti che:

a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. prestiti personali);

b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato.

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali nei confronti delle famiglie consumatrici relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi.

In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

È richiesta separata evidenza delle operazioni di credito revolving e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra cat. 4b).

Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

Cat. 5. Factoring.

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali[2], effettuati con la clausola «pro solvendo» o «pro soluto», dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing.

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale d'acquisto per l'utilizzatore.

(2) Vanno ricompresi nella definizione tutti i rediti d'impresa, anche quelli derivanti da attività di natura finanziaria.

Cat. 7. Mutui.

Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che:

a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;

b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;

c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

È variabile il tasso rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione «a stato avanzamento lavori», nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria «altri finanziamenti a medio/lungo termine» (cat. 8), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, ecc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle «famiglie di consumatori» e alle «unità produttive private» (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili concessi sulla base di schemi negoziali riconducili al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

Si considerano assimilabili i finanziamenti che:

prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;

hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;

hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;

sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;

sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. cat. 1 o cat. 8 nel caso di prefinanziamenti su mutui).

Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito. La categoria cui riferire il rinnovo deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie connesse alla forma tecnica utilizzata.

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. *Operazioni escluse.*

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni:

1) operazioni con non residenti.

Per l'individuazione delle operazioni con «non residenti» va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2) operazioni in valuta estera.

Per operazioni in valuta estera si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro.

Devono essere considerate come in valuta estera anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) posizioni classificate a sofferenza.

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento;

4) crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un «pool» di intermediari (o un intermediario «monoaffidante»), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).

Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;

il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento;

5) operazioni a tasso agevolato.

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o di altri eventi di carattere straordinario;

6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati.

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a «tasso zero» e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

a) ai dipendenti dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;

b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto *a)*. Sono altresì esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino ad un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il «prime rate» (ossia il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente. Nel caso di operazioni che, sino ad un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante;

c) ai soci degli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti di una medesima Amministrazione pubblica di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 aprile 1995, n. 86);

7) finanziamenti revocati.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento;

8) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito[3];

9) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento[3].

10) finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. «finanziamenti di marca») concessi a tassi di favore da parte degli intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;

11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissione di obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista;

13) crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite fra le parti o fissate per legge, per aspetti diversi dalle dilazioni di pagamento.

B3. *Controparte rilevante.*

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le «famiglie di consumatori» e le «unità produttive private», secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria «famiglie di consumatori» i soggetti classificati al settore 006, sottogruppo 600.

Fanno parte delle «unità produttive private» le società del settore 004, distinte in imprese private (sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - sottosettori 048 e 049) e le «famiglie produttrici» (settore 006, sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

le amministrazioni pubbliche (settore 001);

le società finanziarie (settore 023);

le società non finanziarie (settore 004 - sottosettori 045 e 047);

le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (settore 008);

il resto del mondo (settore 007);

le unità non classificabili e non classificate (settore 099).

B4. *Classi di importo.*

Le categorie omogenee di operazioni di finanziamento sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento («rapporto») deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del finanziamento accordato.

Per finanziamento accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il finanziamento accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti)[4].

Se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l'ammontare del finanziamento accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. per il factoring deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo[5] deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. «maxicanone» e/o di eventuali anticipi.

Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio «carte aziendali»), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al finanziamento accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del finanziamento accordato.

In caso di «fidi promiscui», che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di finanziamento, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del finanziamento accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI.

C1. *Dati da segnalare.*

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);

---

(3) Trattasi di operazioni tipiche del settore bancario; esse, tuttavia, possono ricorrere anche nell'ambito di rapporti regolati in conto corrente ordinario (ad es. rapporti di factoring).

(4) Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordo operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

(5) Per «crediti acquistati a titoli definitivo» si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitatorie nei confronti del cedente.

2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;

4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella sezione II.

C2. *Base di calcolo dei dati da segnalare.*

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle cat. 1, cat. 2, cat. 4b e cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).

Nel caso di operazioni rientranti nelle categorie 2 e 5, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti;

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto.

C3. Metodologie di calcolo del TEG.

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

a) cat. 1, cat. 2, cat. 4b e cat. 5 del punto B1 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring).

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

dove:

gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al finanziamento accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle categorie 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intende il totale delle competenze calcolate;

i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i «giorni». Nel caso di operazioni rientranti nelle categorie 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso[6]; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello «facciale»;

gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

per la definizione di accordato si rimanda a quanto già indicato al punto B4;

b) altre categorie di operazioni.

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K è il numero d'ordine di un «prestito»;

K' è il numero d'ordine di una «rata di rimborso»;

A_k è l'importo del «prestito» numero K;

$A'_{k'}$ è l'importo della «rata di rimborso» numero K';

m è il numero d'ordine dell'ultimo «prestito»;

m' è il numero d'ordine dell'ultima «rata di rimborso»;

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del «prestito» n. 1 e le date degli ulteriori «prestiti» da 2 a m;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del «prestito» n. 1 e le date delle «rate di rimborso» da 1 a m'.

Per «rata di rimborso» si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per «prestito» si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del finanziamento accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei contratti in cui sia convenuto un tasso d'interesse variabile (inclusi i contratti in cui il valore del tasso sia noto soltanto in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto stesso) il calcolo del TEG deve essere effettuato, sulla base degli elementi conosciuti al momento della stipula, come se il tasso si mantenesse fisso rispetto al livello iniziale fino alla scadenza del contratto. Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (cosiddetto «tasso di salvaguardia»).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese.

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di «istruttoria cedente»);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»).

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;

4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

---

(6) I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi derivanti dall'invio degli effetti all'eventuale corrispondente che cura l'incasso; nel caso in cui l'operazione di sconto sia stata effettuata da una società finanziaria la quale si avvalga del sistema bancario per l'incasso, vanno considerati i giorni valuta eventualmente applicati.

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza;

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:

il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);

le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contezioso);

gli oneri applicati al cliente in relazione a rapporti connessi a quello di finanziamento (ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);

c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili ad una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro-quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro-quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto.

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso — che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni — viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

SEZIONE II
MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

1) Premessa.

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su floppy disk da 3.5" ed indirizzate al Servizio applicazioni e strumenti informatici. Per quanto non diversamente disciplinato, le società segnalanti devono fare riferimento alle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica (emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e alle istruzioni relative alle caratteristiche e specifiche tecniche per l'inoltro dei dati e relative rettifiche su supporto magnetico (allegato n. 3).

2) Dominio del campo «TIPBAINF» (base informativa) del record di «testa».

Nella compilazione del record di «testa» dei supporti magnetici trasmissivi il campo «TIPBAINF» (base informativa) deve essere valorizzato con il codice «8» (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati.

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole società non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce «segnalazione negativa» (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche.

a) Classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69 fino a 1.500 euro

97 fino a 5.000 euro

98 fino a 25.000 euro

88 fino a 50.000 euro

40 da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro

42 da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro

43 da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro

44 da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro

45 da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro

76 da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro

77 oltre 100.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

13 - tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

14 - numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

15 - percentuale commissione di massimo scoperto;

16 - numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto;

c) durata (prevista nella parte fissa del «record movimento»).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza.

I valori previsti sono:

01 - a breve = fino a 18 mesi;

02 - a medio e a lungo termine = oltre 18 mesi;

03 - imprecisabile o irrilevante;

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del «record movimento»).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente «1» per entrambe le informazioni.

ALLEGATO 1

CATEGORIE DI OPERAZIONI E CLASSI DI IMPORTO

	CATEGORIA OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)					
		0-5.000	**>5.000-15.000**	**>15.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-5.000	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**	
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
4-a	credito finalizzato: acquisto rateale di beni di consumo	X	X	X	X	X	X
4-b	credito *revolving* e utilizzo carte di credito	X	X	X	X	X	X
		0-50.000	**>50.000-100.000**	**>100.000**			
5	factoring	X	X	X	-	-	-
		0-5.000	**>5.000-15.000**	**>15.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
6	leasing	X	X	X	X	X	X
		0-25.000	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**		
7-a	mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto	X	X	X	X	X	X

ALLEGATO 2

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

schemi di segnalazione

FORMA TECNICA	voce	sottovoce	durata	controparte res euro	controparte res valuta	controparte non res. euro	controparte non res. valuta	classe importo	tipo importo	periodo
apertura di credito in c/c:	31400									
- con garanzia		02	3	x	-	-	-	X	X	T
- senza garanzia		04	3	x	-	-	-	X	X	T
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	31405	00	3	x	-	-	-	X	X	T
crediti personali	31410	00	1-2	x	-	-	-	X	X	T
credito finalizzato	31415									
- acquisto rateale di beni di consumo (1)		02	3	x	-	-	-	X	X	T
- credito *revolving* e utilizzo carte di credito (1)		04	3	x	-	-	-	X	X	T
factoring (1)	31420	00	3	x	-	-	-	X	X	T
leasing (1)	31425	00	3	x	-	-	-	X	X	T
mutui:	31430									
- a tasso fisso		02	2	x	-	-	-	X	X	T
- a tasso variabile		04	2	x	-	-	-	X	X	T
altri finanziamenti:	31435									
- unità produttive private		04	1-2	x	-	-	-	X	X	T
- famiglie di consumatori:										
- prestiti contro cessione del quinto		10	3	x	-	-	-	X	X	T
- altri		16	1-2	x	-	-	-	X	X	T
Segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1")	31440	00	3	x	-	-	-	-	-	T

(1) voce valida a partire dalla segnalazione riferita al I trimestre 2003.

Legenda
"x" informazione richiesta
"-" informazione non richiesta

N.B. - I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10 % = 10000);
- IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE PER L'INOLTRO DEI DATI
E RELATIVE RETTIFICHE SU SUPPORTO MAGNETICO

Capitolo 1 - Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni: primo invio e successivi invii.

La trasmissione delle segnalazioni può essere effettuata su floppy disk da 3,5 pollici.

I supporti, da trasmettere chiusi in apposita custodia, vanno recapitati, nel rispetto delle cautele d'uso e secondo le indicazioni di seguito riportate, a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI
VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA

1a. Trasmissione delle informazioni su floppy disk

Il supporto (floppy disk da 3,5 pollici) con cui vengono inviate le segnalazioni dovrà verificare i seguenti requisiti:

1) il dischetto deve essere formattato MS/DOS
2) il dischetto può contenere più files ognuno dei quali deve essere composto da un record di testa, da records "movimento" e da un record di coda;
3) ogni file deve riportare le segnalazioni riferite ad un solo ente, ad una sola data contabile (31 dicembre, 31 marzo ecc.) e ad una sola base informativa;
4) ogni file deve essere ad organizzazione sequenziale ed elaborabile con le seguenti istruzioni basic:
a - OPEN filename FOR INPUT AS $n
b - LINE INPUT n, REC
ed inoltre la LEN(REC$) deve essere 116;
c - ciascun record è costituito quindi da 116 posizioni (recando quanto specificato nel capitolo 2) ed è seguito dai caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;
5) i dati debbono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
6) i record debbono essere registrati con chiave unica ed ascendente, ove la chiave è data da: Progressivo Record, Tipo Record e dalla chiave di selezione (Voce, Sottovoce, Residenza, Divisa, Durata e Zona di Controparte);
7) la denominazione del file è libera. La struttura, secondo gli standard DOS, deve prevedere fino ad 8 caratteri per il prefisso e fino a 3 caratteri per il suffisso.

Le specifiche concernenti i tracciati record sono riportate nel capitolo 2 del presente allegato.

INDICAZIONI DA RIPORTARE SULL'ETICHETTA DEL FLOPPY DISK

1) Istituzione segnalante ....(cod.ente)..................
2) Oggetto: Rilevazione tassi medi praticati (legge 108/96)
3) Data di riferimento ....
4) Numero di invio ....

INDICAZIONI DA RIPORTARE SULL'ETICHETTA DEL CONTENITORE

1) Destinatario: UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA
2) Istituzione segnalante .... (cod.ente) ....
3) Oggetto: Rilevazione tassi medi praticati (legge 108/96)

Capitolo 2 - Specifiche tecniche inerenti al file delle informazioni (primo invio ed invii successivi)

Il file è strutturato nei seguenti tre tipi di record:

2.a - Record "testa" (Cardinalità 1/1)

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-5	X	005	codice record anabi	'ANABI'
6-8	X	003	codice applicazione	'427'
9-11	X	003	tipo messaggio	'001'
12-19	X	008	data di riferimento delle segnalazioni	AAAAMMGG
20-27	9	008	data produzione	AAAAMMGG

28-33	X	006	filler	valore ZERO
Intermediario corrispondente				
34-38	X	005	codice intermediario corrispondente	codice ABI senza il carattere di controllo
39	X	001	carattere di controllo	controcodice del codice ABI
40-49	X	010	filler	valore ZERO
Intermediario segnalante				
50-54	X	005	codice intermediario segnalante	codice ABI senza il carattere di controllo
55	X	001	carattere di controllo	controcodice del codice ABI
56-61	X	006	ora produzione invio	HHMMSS
62-63	9	002	sequenza sostituzione invio	01-99
64-69	X	006	Costante crittografia	'010009'
70-80	X	011	Zona applicativa	EUR00000000
81-116	X	036	non usato	valore ZERO

N.B.
- per la configurazione e la lunghezza dei campi è stata usata la sintassi COBOL;
- i campi devono essere registrati nella forma carattere;
- la zona applicativa deve essere valorizzata con tutti ZERO se la data di riferimanto della segnalazione è precedente al 1/1/99.

2.b - Record "movimento"

a) record "identificativo movimento" (tipo record 001);

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-7	9	007	progressivo record	0000001
8-10	9	003	tipo record	001
11-12	X	002	Base informativa	'8 ' (8 seguito da spazio) (Rilevazioni Uic Antiusura)
13-14	9	002	numero invio	01-99
15-22	9	008	data generazione disco	AAAAMMGG
23-38	9	016	codice fiscale	valore ZERO
39-116	X	078	filler	valore ZERO

b) record "segnalazione" (tipo record 003)

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-7	9	007	progressivo record	0000002-9999999
8-10	9	003	tipo record	003
11-15	9	005	voce	vedere schema allegato 2
16-17	9	002	sottovoce	vedere schema allegato 2
18	9	001	residenza	1
19	9	001	divisa	1
20-21	9	002	durata	vedere schema allegato 2
22	X	001	filler	valore ZERO
23-37	S9	015	importo	
38-110	X	073	zona di controparte	
111-116	X	006	filler	valore ZERO

Si precisa che ogni invio deve contenere **un solo** record "identificativo movimento" e da **uno a "n"** record "segnalazioni".

Nell'ambito dei record "movimento" le occorrenze debbono essere ordinate in modo crescente relativamente all'attributo "tipo record" e alla chiave di selezione.

Non sono consentiti record con la stessa chiave di selezione.

Numero Invio contiene un progressivo nell'ambito della data di riferimento. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. In questa ultima ipotesi, è necessario che vengano riprodotte per intero le segnalazioni previste a quella data. Infatti il nuovo invio sostituisce interamente l'invio precedente.

Non sono ammessi salti di numerazione del numero invio.

Il campo "IMPO" deve essere registrato nella forma "signed". Per la codifica ASCII il semibyte di zonatura del campo contenga '3'.

La zona di controparte (campo "ZONCON") contiene gli elementi di dettaglio richiesti nella rilevazione in funzione della forma tecnica e pertanto può comportare strutture diversificate di informazioni, di cui si fornisce successivamente un esempio.

I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui "valori" sono richiamati nella sezione II.

Al riguardo si precisa che qualora il "valore" di un parametro venga registrato in campi di lunghezza superiore

a quella del valore stesso, il dato deve essere registrato accostandolo a destra del campo di arrivo e completando con "zeri" la zona eccedente; tale modalità di registrazione va gestita sia per i campi definiti numerici sia per quelli definiti alfanumerici.

La parte non utilizzata del campo "ZONCON" deve contenere il carattere 0 (zero) espanso per la lunghezza residua.

Al fine di garantire l'univocità e la sequenza delle segnalazioni si rende necessario selezionare le coppie "codice campo-valore" in ordine ascendente del codice campo.

2.c - Record di "coda" Cardinalità(1/1)

Pos	**pic**	**Lng**	**descrizione**	**dominio**
1-5	X	005	codice record anabi	'CODBI'
6-8	X	003	codice applicazione	'427'
9-11	X	003	tipo messaggio	'001'
12-19	X	008	data di riferimento delle segnalazioni	AAAAMMGG
20-27	9	008	data produzione	AAAAMMGG
28-33	X	006	filler	valore ZERO
Intermediario corrispondente				
34-38	X	005	codice intermediario corrispondente	
39	X	001	carattere di controllo	
40-49	X	010	filler	valore ZERO
Intermediario segnalante				
50-54	X	005	codice intermediario segnalante	
55	X	001	carattere di controllo	
56-62	9	007	numero record movimento	0000002-99999999
63-72	X	010	valore controllo autenticazione invio	valore ZERO
73-78	X	006	versione diagnostico	valore ZERO
79-116	X	038	filler	valore ZERO

Capitolo 3 - Esemplificazione: modalità di registrazione della zona di controparte (campo "ZONCON").

Il campo in oggetto è destinato a contenere i parametri di disaggregazione previsti dalla base informativa; pertanto, come già illustrato in precedenza, il contenuto è variabile in funzione della forma tecnica di riferimento.

Ad esempio, per la voce 3140002, che genera i dettagli informativi "tipo importo" e "classi di importo", il campo deve essere riempito nel modo seguente:

```
     350        valore       599      valore   0.....................zeri...........................0
|-------------|---------|-------------|-------|----------------------------------------------------|
38         40 41     42 43        45 46   47 48                                                  110
```

Capitolo 4 - Caratteristiche e specifiche tecniche per l'invio delle rettifiche su supporto magnetico.

Qualora fosse necessario modificare in tutto o in parte i dati di una segnalazione già trasmessa, l'ente segnalante dovrà riproporre l'intera segnalazione nella sua completezza, applicando quanto prescritto nel capitolo1 del presente allegato.

03A01784

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 21 del 13 gennaio 2003 - numero marchio 27 - TV, Busato Angelo, via Passo Buole, n. 14 - Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

03A01515

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali relativi alla «Santafiora S.r.l.», in Roma

Con decreto dirigenziale n. 120 del 17 gennaio 2003 sono state concesse alla Santafiora S.r.l. avente:

sede legale in Roma, via Giacomo Balla, 76;

sede amministrativa e stabilimento di produzione in località Giardino, 260 - 52048 Monte San Savino (Arezzo);

codice fiscale e partita IVA n. 00300790516;

le seguenti autorizzazioni:

a) all'utilizzo, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Fonte de Medici» sgorgante dal pozzo Vescina situato in località Monte San Savino (Arezzo), riconosciuta con decreto dirigenziale del Ministero della sanità n. 3144 del 15 aprile 1999;

b) per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto, al confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Fonte de Medici» nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di PET, di tutte le capacità previste dalla legge, ottenuti nel proprio stabilimento a partire da preforme, di cui al decreto n. 4191 del 31 luglio 2001 ed in particolare:

Tombacco Preforme S.p.a.:

PET Starlight, prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

PET Cleartuf P82, prodotto dalla M&G Polimeri Italia S.p.a.;

Tombacco Marketing S.r.l.:

PET Eastapak Aqua Polimer 18696, prodotto dalla Eastman Chemical S.L.;

Cobarr S.p.a.:

PET Cleartuf, prodotto dalla M&G Polimeri Italia S.p.a.;

Faba Sirma S.p.a.:

PET Starlight, prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

PET Cleartuf, prodotto dalla M&G Polimeri Italia S.p.a.;

PET Lighter C, prodotto dalla INCA International S.p.a..

La società «Santafiora S.r.l.» dovrà contrassegnare, con etichette e stampati conformi alla legge, i contenitori sopracitati dell'acqua minerale naturale «Fonte de Medici», riportando in etichetta le analisi chimiche e chimico-fisiche che risultano dalla relazione generale sulle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'acqua minerale naturale «Fonte de Medici», eseguita in data 4 ottobre 1998, dall'U.O. Tutela della risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società «Santafiora S.r.l.» è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

03A01508

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castel Bolognese (provincia di Ravenna) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

a) l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

b) l'aliquota differenziata del 7 per mille:

per gli alloggi non locati e relative pertinenze, intendendo soggette alla maggiore aliquota quelle unità abitative non affittate o tenute a disposizione, seconda casa, ovvero non stabilmente occupate. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate, ovvero utilizzate, per almeno un periodo dell'anno;

per le aree fabbricabili;

c) l'aliquota ridotta del 6 per mille:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

per i fabbricati classificati nella categoria catastale C6 (garage) non compresi al precedente punto *b)*;

d) l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i quali è necessario presentare comunicazione al servizio tributi utilizzando un modello prestampato predisposto ed in distribuzione dallo stesso servizio tributi;

e) di determinare in € 129,11 la detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

f) di confermare in € 258,23 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso dei requisiti e redditi stabiliti nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille, l'aliquota ridotta del 4 per mille per le locazioni concordate, l'aliquota ridotta del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze e, l'aliquota differenziata del 7 per mille, e le maggiori detrazioni di imposta, come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso.

(Omissis).

03A01323

COMUNE DI DUEVILLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Dueville (provincia di Vicenza) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

2. Di fissare, pertanto, per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni così come sottospecificato:

aliquota al 4,9 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;

aliquota del 6,5 per mille su tutti gli altri immobili;

detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 140,00;

maggiore detrazione di € 180,00 nelle situazioni di particolare carattere sociale, stabilendo i sottoindicati criteri:

a) il contribuente dovrà alla data del 31 dicembre 2002 aver già compiuto il sessantaquattresimo anno di età;

b) il reddito imponibile del nucleo familiare, desunto dal mod. CUD 2003, 730/2003, UNICO 2003, dovrà rientrare nei seguenti limiti:

€ 7.600,00 per nucleo formato da un componente;

€ 11.400,00 per nucleo formato da due componenti;

€ 13.00,00 per nucleo formato da tre componenti;

€ 14.100,00 per nucleo formato da quattro componenti.

Il contribuente dovrà presentare la relativa domanda, su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi comunale, entro il termine perentorio del 20 giugno 2003.

1) di dare atto che il minor gettito d'imposta rispetta l'equilibrio di bilancio dato che la minore entrata sarà compensata dal maggior introito per le nuove abitazioni per le quali è stata concessa l'abitabilità nel corso dell'anno 2002 e dalle maggiori entrate derivanti dall'assegnazione delle rendite catastali da parte dell'Agenzia del territorio;

2) di dare atto che le aliquote e le detrazioni I.C.I. di cui sopra si applicheranno dall'anno d'imposta 2003.

(Omissis).

03A01324

COMUNE DI DURONIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Duronia (provincia di Campobasso) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di stabilire nella misura del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 senza differenziazione o riduzione.

(Omissis).

03A01325

COMUNE DI PIEVE DI LEDRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pieve di Ledro (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare, per le ragioni illustrate in premessa, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

2. Di confermare *(omissis)* per l'anno 2003 per € 361,00 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A01326

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Canzian D'Isonzo (provincia di Gorizia) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. di stabilire con effetto dal 1º gennaio 2003, la seguente aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2. di stabilire, con effetto dal 1º gennaio 2003, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'agevolazione viene applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di stabilire, con effetto dal 1º gennaio 2003, la seguente misura quale detrazione ordinaria per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.: € 103,29;

4. di elevare, con effetto dal 1º gennaio 2003, la misura della detrazione ordinaria da € 103,29 a € 254,10 per le seguenti categorie di soggetti:

a) nuclei familiari proprietari di un'abitazione principale ove esistono portatori di handicap con una percentuale di invalidità superiore al 70 per cento dove il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Indicatore S.E.E.) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata sia uguale o inferiore a 8.263,31 euro annui al netto della indennità di invalidità percepita. L'indicatore S.E.E. viene elevato ad € 12.394,96 qualora la differenza tra € 8.263,31 e € 12.394,96 derivi esclusivamente dal valore ai fini I.C.I. della casa di abitazione del nucleo familiare;

b) nuclei familiari dove il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Indicatore S.E.E.) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presenta sia pari o inferiore a € 6.713,94 annui. L'Indicatore S.E.E. viene elevato a € 10.845,59 qualora la differenza tra € 6.713,94 e € 10.845,59 derivi esclusivamente dal valore ai fini I.C.I. della casa di abitazione del nucleo familiare;

c) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.

5) che le richieste per ottenere le maggiori detrazioni previste per l'anno 2003 dovranno essere presentate dai contribuenti interessati presso l'Unità operativa - Servizio tributario, entro e non oltre il 31 ottobre 2003, come previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale delle entrate.

(Omissis).

03A01327

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Marino Siccomario (provincia di Pavia) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Si stabiliscono le seguente aliquote per l'anno 2003:

abitazione principale (cat. catastale A) e garage (cat. catastale C6): 5,25 per mille;

zona Santa Croce e Molinello (cat. catastale A): 5 per mille;

case sfitte (cat. catastale A e C6): 7 per mille;

per tutte le altre categorie, l'aliquota d'applicare è il 6,50 per mille.

1. Di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l'anno 2003, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si conferma, per l'anno 2003, quanto previsto dalla deliberazione del C.C. n. 8 del 22 marzo 1999.

La maggiorazione della detrazione da € 103,29 a € 258,23 si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A2 - A3 - A4 - A5 e relative pertinenze, aventi un valore catastale non superiore a € 51.645,69, in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato sul 740/730.

L'importo della maggiore detrazione si applica nella misura ridotta del 50% nel caso di unità immobiliari il cui valore catastale sia superiore a € 51.645,69 ma non superiore a € 77.468,53 e nella misura ridotta del 25% qualora il valore catastale sia compreso tra € 77.468,53 e € 103.291,38.

Per le famiglie con reddito complessivo da lavoro dipendente fino a € 15.493,71 composte da almeno tre persone saranno applicate ulteriori detrazioni di € 129,11.

Inoltre è prevista a partire dal 1° gennaio 2003, la possibilità per i proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (massimo un immobile), e da questi utilizzati come abitazione principale, di applicare l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale, (pari ad un massimo di € 103,29).

I.C.I. ANNO 2003 - IMPORTO DA DETRARRE COMPRENSIVO DI € 103,29 DI LEGGE

Per i redditi fino a € 7.488,62
applicazione della massima detrazione di € 258,23

Limite reddito familiare	1 pers.	2 pers.	3 pers.	4 pers. e oltre
—	—	—	—	—
da € 7.488,62 a € 10.329,14	€ 154,94	€ 180,76	€ 206,58	€ 232,40
da € 10.329,14 a € 12.911,42	€ 129,11	€ 154,94	€ 180,76	€ 206,58
da € 12.911,42 a € 18.075,99	—	€ 129,11	€ 154,94	€ 180,76
da € 18.075,99 a € 23.240,56	—	—	€ 129,11	€ 154,94
da € 23.240,56 a € 28.405,13	—	—	—	€ 129,11

1) Per tutti i redditi superiori alla tabella, detrazioni di legge pari a € 103,29.

2) Nel caso di nucleo familiare con portatori di handicap, cassintegrati, disoccupati o lavoratori in mobilità (2002), i suddetti limiti di reddito vengono aumentati di € 2.582,28.

(Omissis).

03A01328

COMUNE DI SAN PROSPERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Prospero (provincia di Modena) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

1) aliquota ridotta del 5,3 per mille per:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;

c) unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purché durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, così come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

2) aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attività produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;

3) aliquota ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 2002 e per quelli ultimati nel 2003 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;

4) aliquota del 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera *c)* del punto 1), in € 104,00.

(Omissis).

03A01329

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Santa Maria di Licodia (provincia di Catania) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

(Omissis) per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel 6 per mille.

(Omissis).

03A01330

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Serravalle Sesia (provincia di Vercelli) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

a) Imposta comunale sugli immobili.

Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), vengono così determinate per l'anno 2003: aliquota nella misura del 4,50 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,30.

Per l'anno 2003 vengono inoltre previste, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come disciplinato dall'art. 7 del regolamento I.C.I. in vigore, le seguenti aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori da esercitarsi a seguito di rilascio di apposita concessione edilizia o provvedimento autorizzativo:

per immobili adibiti o pertinenti all'abitazione principale: 3,5 per mille;

per immobili adibiti o pertinenti ad edifici residenziali con destinazione diversa dalla prima casa: 4,90 per mille.

La presente agevolazione è cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con le riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 7, lettera *d)* ed *e)* del vigente regolamento I.C.I.

Come già previsto per l'anno precedente, anche per l'anno 2003 si conferma quanto segue:

1) di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;

2) di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A01331

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Soveria Mannelli (provincia di Catanzaro) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di modificare e determinare per l'anno 2003 l'I.C.I. come segue:

a) abitazione principale 6,5 per mille;

b) tutti gli altri immobili 7 per mille.

(Omissis).

03A01332

COMUNE DI TREGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Treglio (provincia di Chieti) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

03A01333

COMUNE DI VAILATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vailate (provincia di Cremona) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di fissare, per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote ‰
1	2	3
1	Aree fabbricabili	5,5
2	Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati	5,5
3	Per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti ai punti 1 e 2	5,0

2. Di determinare, per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Riduzione d'imposta %	Detrazione d'imposta (euro in ragione annua)
1	Fabbricati inagibili/inabitabili inutilizzati	50	
2	Abitazione principale		103,29
3	Soggetti aventi tutti e tre i seguenti requisiti: *a)* sono possessori esclusivamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; *b)* sono ultra 65enni; *c)* non superano un reddito di lordo annuo famigliare di € 9.296,22 se singoli o € 12.911,42 se con coniuge o altro famigliare a carico		206,58

(Omissis).

03A01334

COMUNE DI VENEZIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Venezia ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

4 per mille:

A) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

B) per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in catasto, purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo;

C) per le abitazioni acquisite per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione centrale finanza e bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.;

D) per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori, figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lettera *B)*. L'agevolazione spetta purché i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione centrale finanze e bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 185 del 16 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni);

E) per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;

3 per mille per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;

9 per mille per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;

0,5 per mille per le abitazioni di proprietà esclusiva dell'ATER locale ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

7 per mille per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le «residenze secondarie» o «seconda casa».

2. Di applicare una detrazione di € 121,37, per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

3. Di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Di applicare l'ulteriore detrazione di € 136,86, per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) titolari di assegno sociale;

b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

c) invalidità civile riconosciuta al 100%;

d) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.

L'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.

Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione alla Direzione centrale finanze e bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.

5. Di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengano condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce. L'omessa presentazione dell'autocertificazione, riscontrata in sede di attività d'accertamento, non consente, in ogni caso, l'applicazione dell'agevolazione.

6. Di confermare anche per l'anno 2003 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall'art. 6 del regolamento I.C.I. Aree fabbricabili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 186 del 16 novembre 1998;

(Omissis).

03A01335

COMUNE DI VERDELLINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Verdellino (provincia di Bergamo) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;

altri immobili: 6 per mille.

2. Di confermare in € 105,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a beneficio dei soggetti passivi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (proprietario, usufruttuario e titolari di altri diritti reali).

3. Di confermare la detrazione di cui al punto 2 ai fabbricati adibiti ad abitazione principale dei parenti del proprietario in linea retta ovvero in linea collaterale entro il secondo grado ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento comunale.

(Omissis).

03A01336

COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villa d'Almè (provincia di Bergamo) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, per le motivazioni espresse in premessa, nella msura unica del 6 per mille.

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale, applicata sulla base del vigente regolamento comunale I.C.I., in € 118,79.

(Omissis).

03A01337

COMUNE DI VILLANTERIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villanterio (provincia di Pavia) ha adottato il 10 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

03A01338

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501040/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77